



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF141
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – IL RAVVEDIMENTO
RIFERIMENTI	D.L. 193/2016; L. 225/2016; D.L. 244/2016; R.M.104/2017
CIRCOLARE DEL	31/07/2017

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Sintesi: si fornisce una sintesi in forma tabellare di come si ritiene vada effettuato il ravvedimento operoso in presenza di violazioni al cd. “Spesometro 2017” ed alla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Il D.L. 193/2017 ha introdotto, per le operazioni effettuate dal 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Il termine di scadenza è il seguente:

COMUNICAZIONE DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA		
PERIODO	L. 225/2016 (di conv. del D.L. 193/2016)	ANNO 2017
I TRIMESTRE	ENTRO IL 31 MAGGIO	ENTRO IL 12/06/2017 (1)
II TRIMESTRE	ENTRO IL 16 SETTEMBRE	ENTRO IL 18/09/2017 (2)
III TRIMESTRE	ENTRO IL 30 NOVEMBRE	ENTRO IL 30/11/2017
IV TRIMESTRE	ENTRO IL 28 (o 29) FEBBRAIO	ENTRO IL 28/02/2018
(1) <u>Il termine originario del 31/05/2017</u> , relativo solo al primo trimestre, è stato <u>differito</u> dal DPCM 22/05/2017, pubblicato in G.U. n. 124 del 30/05/2017, <u>al 12/06/2017</u> .		
(2) Termine di presentazione della comunicazione scadente di sabato o in giorni festivi: proroga al primo giorno feriale successivo (<u>il giorno 16 settembre cade di sabato</u>)		

Le sanzioni connesse all’omessa o incompleta comunicazione dei dati sono le seguenti:

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI PER DATI OMESSI/INCOMPLETI/INFEDELI (D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-ter)
OMESSA	PIENA	Da € 500 a € 2.000
OMESSA	RIDOTTA	Da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza
CORREZIONE	RIDOTTA	Da € 250 a € 1.000 se la trasmissione corretta dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza

La R.M. 104/2017 ha stabilito che tale adempimento è propedeutico alla dichiarazione Iva anche se diverso e autonomo rispetto alla stessa. A tal fine si applicano le disposizioni dettate:

- dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 in tema di ravvedimento e
- dell’art. 5 del D.Lgs. 471/1997 in tema di violazioni relative alla dichiarazione annuale Iva.

REGOLARIZZAZIONE RIGUARDANTE LE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	
ANTE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA	Invio della comunicazione omessa/errata/incompleta
POST PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA	Non invio della comunicazione omessa/errata/incompleta
DIRETTAMENTE CON LA DICHIARAZIONE IVA	Non invio della comunicazione omessa/errata/incompleta

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
 REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

REGOLARIZZAZIONE DEI DATI OMESSI/INCOMPLETI/ERRATI	NORMATIVA RELATIVA ALLA SANZIONE
CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-ter (eventualmente ridotta)
NON CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	D.Lgs. 471/1997, art. 5 (eventualmente ridotta) *
* Presentazione della dichiarazione integrativa Iva con il versamento della sanzione ridotta di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997	

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA	DATI	DATI	DATI
PERIODO	I TRIMESTRE	I TRIMESTRE	I TRIMESTRE
TERMINE INVIO	12-giu-17	12-giu-17	12-giu-17
DATA DELL'ADEMPIMENTO	31-lug-17	10-set-18	10-set-18
GIORNI DI RITARDO	(1)	(2)	(3)
SANZIONE MINIMA PER L'OMISSIONE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
RAVVEDIMENTO	€ 55,56	€ 62,50	€ 71,43
(1) D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera a-bis) (1/9 del minimo)			
(2) D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera b) (1/8 del minimo): la sanzione è ridotta se <u>nella dichiarazione annuale Iva sono riepilogati in modo corretto i dati della liquidazione trimestrale omessa.</u>			
(3) D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera b-bis) (1/7 del minimo): se <u>nella dichiarazione annuale Iva non sono riepilogati in modo corretto i dati della liquidazione periodica omessa</u> occorre versare sia la sanzione ridotta ad essa relativa e sia quella per la dichiarazione integrativa.			

RAVVEDIMENTO (D.Lgs. 472/1997, art. 13)			
TIPOLOGIA	NORMATIVA	SANZIONE	TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE
INTERMEDIO	lettera a-bis)	1/9 del minimo	Regolarizzazione di errori e omissioni <u>entro 90 giorni dalla data dell'omissione/errore</u> , o se la regolarizzazione di questi ultimi commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso
LUNGO	lettera b)	1/8 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni <u>entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale commessa la violazione</u> o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione/errore
ULTRANNUALE	lettera b-bis)	1/7 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni <u>entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione</u> o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione/errore
LUNGHISSIMO	lettera b-ter)	1/6 del minimo	Regolarizzazione errori/omissioni <u>oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quella di commissione della violazione</u> o, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione/errore
CONSTATAZIONE VIOLAZIONE	lettera b-quater)	1/5 del minimo	<u>Regolarizzazione errori/omissioni fino alla notifica dell'atto impositivo</u>

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanzione sul minimo	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione entro 15 giorni			Entro il 15/06 Anno N	Entro il 01/10 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 15/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 250	€ 27,78	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 250	€ 31,25	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 250	€ 35,71	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 250	€ 41,67	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 250	€ 50,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			

LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - CORREZIONE DATI OLTRE 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanzione sul minimo	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione oltre 15 giorni			Dal 16/06 Anno N	Dal 02/10 Anno N	Dal 16/12 Anno N	Dal 16/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 500	€ 55,56	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 500	€ 62,50	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 500	€ 71,43	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 500	€ 83,33	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 500	€ 100,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			

COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE (SPESOMETRO) - SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Il D.L. 193/2017 ha disposto, per effetto di una modifica dell'art. 21 del D.L. 78/2010 per le operazioni effettuate dal 2017, l'obbligo di comunicazione periodico dei dati delle fatture emesse e ricevute. **Il termine di scadenza è il seguente:**

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE			
PERIODO	D.L. 78/2010 A REGIME	L. 225/2016 PER IL SOLO 2017	D.L. 244/2016 PER IL SOLO 2017
I TRIMESTRE	ENTRO IL 31 MAGGIO	ENTRO IL 25/07/2017	ENTRO IL 18/09/2017 *
II TRIMESTRE	ENTRO IL 16 SETTEMBRE		
III TRIMESTRE	ENTRO IL 30 NOVEMBRE	ENTRO IL 30/11/2017	ENTRO IL 28/02/2018
IV TRIMESTRE	ENTRO IL 28 (o 29) FEBBRAIO	ENTRO IL 28/02/2018	

CIRCOLARI INFORMATIVE - CONSULENZA TELEFONICA - EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE S.R.L. - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) - Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

* Il giorno 16/09 cade di sabato

VIOLAZIONE	MISURA	SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI FATTURE (D.Lgs. 471/1997, art. 11, co. 2-bis)
OMESSA	PIENA	€ 2,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre
OMESSA	RIDOTTA	€ 1,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza
CORREZIONE	RIDOTTA	€ 1,00 per ciascuna fattura, con un massimo di € 500 per ciascun trimestre, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza

COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE	DATI
PERIODO	I TRIMESTRE
TERMINE INVIO	18-set-17
DATA DELL'ADEMPIMENTO	3-nov-17
GIORNI DI RITARDO	Oltre 15 giorni
NUMERO DI FATTURE OGGETTO DI ERRATA OMUNICAZIONE	180
SANZIONE BASE PER OGNI FATTURA	€ 2,00
SANZIONE PER TRIMESTRE	€ 360,00
RAVVEDIMENTO *	€ 40,00
* D.Lgs. 472/1997, art. 13, co. 1, lettera a-bis) (1/9 del minimo)	

SPESOMETRO A REGIME - CORREZIONE DATI ENTRO 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanzione sul minimo	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione entro 15 giorni			Entro il 15/06 Anno N	Entro il 01/10 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 15/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 180	€ 20,00	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 180	€ 22,50	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 180	€ 25,71	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 180	€ 30,00	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 180	€ 36,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			
N.B.: La sanzione minima di € 1 per ogni singola fattura è relativa all'errata comunicazione dei dati di 180 fatture (€ 1 x 180 = € 180)						

SPESOMETRO A REGIME - CORREZIONE DATI OLTRE 15 GIORNI						
DATI PER RAVVEDIMENTO	Sanzione sul minimo	Importo	TERMINE CORREZIONE			
PERIODO	=	=	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
SCADENZA	=	=	31/05	16/09	30/11	28 (o 29)/02
TERMINE PER RAVVEDIMENTO (co. 1, art. 13, D.Lgs. 472/1997)						
Correzione oltre 15 giorni			Dal 16/06 Anno N	Dal 02/10 Anno N	Dal 16/12 Anno N	Dal 16/03 Anno N+1
- lettera a-bis)	1/9 di € 360	€ 40,00	Entro il 29/08 Anno N	Entro il 15/12 Anno N	Entro il 28/02 Anno N+1	Entro il 29/05 Anno N+1
- lettera b)	1/8 di € 360	€ 45,00	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+1	Entro il 30/04 Anno N+2
- lettera b-bis)	1/7 di € 360	€ 51,43	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+2	Entro il 30/04 Anno N+3
- lettera b-ter)	1/6 di € 360	€ 60,00	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+6	Entro il 31/12 Anno N+7
- lettera b-quater)	1/5 di € 360	€ 72,00	Fino alla notifica dell'atto impositivo			
N.B.: La sanzione minima di € 2 per ogni singola fattura è relativa all'errata comunicazione dei dati di 180 fatture (€ 2 x 180 = € 360)						